



REPUBBLICA ITALIANA

14/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Carmela De GENNARO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59880** del registro di segreteria, promosso da

GIOFFRÈ Alfonso, (c.f. GFFLNS42C18D089V) nato a Cosoleto (RC) il 18/03/1942, rappresentato e difeso dall'avv. Panunzio Marvasi Tiziana (c.f. PNNTZN71L45L063Z - pec: avvtizianapanunziomarvasi@pecstudio.it), in forza di procura rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Santaiti Massimiliano con studio in Piazza Dei Prati degli Strozzi n. 22, Roma;

- appellante -

nei confronti della

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria;

- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti

-appellati -

per la riforma

della sentenza n. 27/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata in data 24 gennaio 2022;

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 24 novembre 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Zotta Maria Vittoria, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Panunzio Marvasi Tiziana per l'appellante, e il V.P.G. Consigliere Parlato Adriana per la Procura Generale.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 27/2022 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria ha condannato l'odierno appellante, per l'indebita percezione di finanziamenti comunitari relativi al settore agricolo, al pagamento della somma di euro 248.428,18, in favore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.R.C.E.A.), oltre rivalutazione e interessi.

La Sezione, rigettate le eccezioni preliminari di nullità della notifica della citazione e di prescrizione, è pervenuta alla condanna in considerazione della condotta fraudolenta serbata dal prevenuto, consistente nell'avere

presentato all'organismo pagatore, in allegato alle domande di aiuto comunitario, una documentazione artificiosa al fine di incrementare la superficie di terreno posseduta, ovvero un contratto di affitto di alcune particelle di terreno agricolo fittizio, in quanto stipulato con la sorella, tuttavia deceduta in data (14.3.2005) anteriore alla stipula del contratto e prima della presentazione delle n. 10 domande di aiuto per gli anni 2007-2008.

2. Avverso la predetta sentenza il Giofrè ha interposto appello, con atto notificato in data 8 aprile 2022 e depositato in pari data, chiedendo una modifica alla ricostruzione dei fatti in quanto l'appellante sarebbe in realtà proprietario dei beni per i quali aveva proposto domanda di aiuti all'ente ARCEA in forza di un testamento olografo con cui (in data 8 marzo 2005) la sorella lo aveva nominato erede universale, anche con riferimento alle particelle di terreno in contestazione, che lui peraltro già deteneva sulla scorta di un contratto di affitto stipulato con la sorella, che, a sua volta, ne era titolare in virtù di una pregressa donazione fattale dal fratello (in data 2 maggio 2000).

Ad avviso dell'appellante, la sussistenza dei titoli giuridici a fondamento del diritto di proprietà del convenuto, escluderebbe il dolo nella presentazione delle domande di aiuto.

La sentenza gravata è stata inoltre censurata per i seguenti motivi di diritto:

1) *“Erronea valutazione della preliminare eccezione di inesistenza e/o*

nullita' della notifica della citazione di primo grado - inesistenza e/o nullita' sentenza e conseguente rinnovazione atti nulli o remissione del giudizio al primo grado":

Ad avviso dell'appellante il procedimento notificatorio dell'atto di citazione sarebbe affetto da plurimi profili di illegittimità, per l'assenza della dichiarazione di conformità dell'atto da notificare all'originale in violazione dell'art. 137, comma 3, c.p.c., per la consegna a mani del figlio del convenuto, tuttavia residente altrove e dunque non convivente con il padre, per assenza della cd. raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione, per cui la sentenza, non avendo disposto la rinnovazione della notificazione nulla dell'atto di citazione, sarebbe nulla.

2) "Violazione del diritto di difesa della parte e del contraddittorio causata dalla superiore eccezione di inesistenza e/o nullita' della notifica della citazione: - eccezione di prescrizione - produzione documentale. esclusione antiggiuridicità della condotta e assenza del dolo":

La nullità della notificazione dell'atto di citazione avrebbe compromesso il diritto di difesa dell'appellante, non avendo egli potuto proporre tempestivamente:

-l'eccezione di prescrizione quinquennale, decorrente dal momento del pagamento degli aiuti comunitari, dal quale il primo giudice lo aveva pertanto erroneamente dichiarato decaduto;

-documenti diretti a dimostrare il legittimo possesso dei terreni, anche per il contratto di affitto tempestivamente confezionato, ma tardivamente registrato;

3) “in via subordinata: violazione di legge per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. omissione di motivazione per mancata indicazione dei criteri calcolo. errata applicazione del regolamento n. 796/2004”:

Il giudice di primo grado non avrebbe scorporato dal calcolo dei contributi l'importo di cui l'appellante avrebbe beneficiato in quanto legittimo proprietario/utente di alcuni terreni, come invece espressamente richiesto.

L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, ed in particolare:

“- in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità

della notifica della citazione in primo grado e dunque disporre nel

primo caso la rinnovazione degli atti nulli, nel secondo la rimessione

della causa al primo grado di giudizio;

- in via consequenziale, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare

violato il diritto di difesa di Giofrè Alfonso e dunque accogliere

l'eccezione di prescrizione;

- nel merito ammettere la produzione documentale di cui in premessa e

di quella allegata e dunque, escludere l'esistenza del dolo e

dell'antigiuridicità della condotta con conseguente rigetto della

domanda di risarcimento del danno erariale;

- assolverlo da ogni tenutezza, con ogni conseguenza sulle spese di primo e secondo grado.

In via gradata

- ritenute le accertate responsabilità, riformare l'impugnata sentenza poiché palesamente erronea nella quantificazione del danno alla luce dei motivi esposti al punto III e per l'effetto,
- ridurre l'importo individuato quale risarcimento del danno;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato costituito."

2. Con memoria di conclusioni in data 23 ottobre 2023 la Procura generale ha contestato ciascun motivo di appello, sostenendo la validità della notifica dell'atto di citazione e comunque l'avvenuto raggiungimento dello scopo, stante l'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto, con le conseguenti preclusioni, anche in tema di eccezione di prescrizione - ritenuta comunque infondata nel merito- e nel deposito di documenti nuovi in appello, impedito dallo sbarramento di cui all'art. 194 c.g.c. Anche la quantificazione della condanna sarebbe corretta in quanto applicazione delle norme previste nel Regolamento CE n. 796/2004. Ha concluso per il rigetto del gravame, con condanna alle spese di giudizio.

3. Con memoria difensiva in data 3 novembre 2023, l'appellante ha replicato alle conclusioni formulate dalla Procura generale, insistendo per la sufficienza di un certificato di residenza a dimostrare la insussistenza di convivenza non occasionale, e dunque per l'accoglimento delle proprie rassegnate conclusioni.

4. All'udienza odierna i difensori delle parti, dopo aver chiarito le rispettive prospettazioni si sono riportati alle conclusioni in atti, anche con una replica dell'appellante.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. In via preliminare il Collegio è chiamato a valutare la fondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza di prime cure derivante dalla nullità/inesistenza della notifica dell'atto di citazione.

La censura non è fondata e pertanto deve essere disattesa.

Rilievo determinante, ai fini della disamina dei plurimi profili evidenziati dalla parte appellante con riferimento a carenze/illegittimità relative alla notifica dell'atto di citazione, assume infatti il coordinato disposto delle norme contenute nel codice di giustizia contabile con riferimento alla sanatoria di eventuali profili di nullità della notifica dell'atto di citazione, nel caso in cui l'atto di citazione abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.

In dettaglio l'art. 48 del c.g.c. prevede che *“la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 44 e 45”*.

L'appena richiamato articolo 44, al comma 3, precisa che *“La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”*, completando il sistema la norma di cui al successivo articolo 45, il cui secondo comma, sancisce che *“soltanto la parte nel cui interesse è stabilito*

un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso".

Nel caso di specie si osserva che, come ha rilevato la Procura generale, con l'avvenuta notifica dell'atto di citazione all'odierno appellante è stato comunque raggiunto lo scopo cui l'atto stesso era preordinato, ovvero di rendere edotto il prevenuto delle contestazioni mosse dalla Procura contabile e consentire al medesimo, nel rispetto del principio del contraddittorio, di approntare adeguate difese.

Infatti dagli atti di causa risulta che a seguito della notifica dell'atto di citazione -avvenuta sia presso il difensore che presso il domicilio eletto nel luogo di residenza del prevenuto in Cosoleto, Via V. Veneto- il convenuto si è regolarmente costituito nel giudizio di primo grado, depositando una comparsa di costituzione, nella quale ha articolato le proprie tesi difensive, che peraltro sono di contenuto, pressoché analogo, alle censure successivamente formulate nell'odierna sede di appello.

Trattasi di aspetto che risulta assorbente di tutte le plurime eccezioni sollevate dalla parte appellante, con riferimento alle irregolarità della notifica dell'atto di citazione, che peraltro nei termini specifici in cui sono state esplicitate nella presente fase di giudizio (assenza della dichiarazione di conformità dell'atto da notificare all'originale in violazione dell'art. 137, comma 3, c.p.c.; consegna a mani del figlio non convivente con il padre; assenza della cd. raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione) risultano anche tardive rispetto ai termini di

cui al riprodotto art. 45, secondo comma, del c.g.c., oltretutto in contrasto con il divieto di *nova* in appello.

6. Con il secondo motivo di appello l'istante censura la gravata sentenza in quanto il prefato difetto di notifica dell'atto di citazione gli avrebbe impedito di sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e di depositare documentazione utile alla difesa in giudizio.

In proposito il Collegio, alla luce della ritenuta ritualità della notifica menzionata, ritiene che anche tale motivo di censura non possa essere accolto. È pertanto giustificata la decisione del giudice di prime cure che ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 90, primo comma, del c.g.c. in quanto sollevata tardivamente.

Tale statuizione consente al Collegio di affrontare la questione che assume carattere di centralità nell'odierna controversia, che è stata illustrata sia come motivo di appello di fatto, sia sotto plurimi aspetti nei motivi di diritto, ovvero la titolarità in capo all'appellante delle particelle di terreno la cui disponibilità era stata attestata nelle domande di aiuto comunitario per gli anni 2006-2007-2008.

In effetti, con riferimento alle particelle di terreno (foglio 6, part.lle 153, 166 e 268; foglio 8, part.lla 119; foglio 14 part.lle 286, 295, 297, 299, 300, 325, 353, 371 e 374), si osserva che dai pubblici registri emerge la pregressa titolarità delle stesse in capo all'odierno appellante, che se ne spogliava in virtù di atto di donazione a rogito notarile in data 2.5.2000 in favore della sorella, la quale, con testamento olografo in data 8.3.2005, pubblicato con verbale per atto di notaio in data 23.3.2006 e registrato in

data 4.4.2006, lo nominava erede universale per la totalità dei beni e dunque anche per le particelle di cui si discute.

In altri termini l'odierno appellante, al momento della allegazione dei documenti a suffragio delle domande di aiuti comunitari, era già proprietario delle ridette particelle, in virtù del testamento olografo redatto in suo favore dalla sorella, a far data dal decesso della stessa (14.3.2005); cosicché alcuna rilevanza, ai fini della responsabilità contabile e del danno erariale, può avere il contratto di affitto dei suddetti terreni allegato a corredo delle domande anzidette, sottoscritto in data successiva al decesso della sorella dell'appellante, che, quand'anche non veritiero potrebbe al più configurare un falso innocuo, irrilevante, considerata anche la qualifica di bracciante agricolo dell'appellante, ai fini della responsabilità contabile.

Per incidens, con riferimento al procedimento penale a carico dell'appellante per i reati di cui all'art. 483 e 540 c.p., si rileva in atti una attestazione della Procura della Repubblica di Palmi che riferisce dell'avvenuta archiviazione per prescrizione in data 24.3.2017.

Si osserva infine che non sussistono i *nova* in appello evidenziati dalla Procura generale, trattandosi di documenti (contratto di donazione e testamento) preesistenti all'apertura della vertenza contabile in appello e comunque risultanti dai pubblici registri, che, in verità, sarebbe spettato all'organo inquirente di depositare tempestivamente.

7. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello deve essere accolto, con

conseguente riforma della sentenza gravata, e spese legali in favore del difensore distrattario dell'appellante, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

- accoglie l'appello iscritto al n. **59880** del registro di segreteria con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
- liquida le spese legali in favore del difensore distrattario dell'appellante, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 24 novembre 2023 e del 30 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI